

Fondazione "Emma e Giovanni Sansone"

– Statuto –

ART. 1

È istituita la Fondazione denominata "Emma e Giovanni Sansone" in attuazione delle ultime volontà espresse dal Prof. Giovanni Sansone nel testamento olografo pubblicato in data 19 ottobre 1979 dal Notaio Dott. Luigi Cragnani.

ART. 2

Al fine dell'espletamento dello scopo prefissato il patrimonio della Fondazione ammonta a 500.000 euro.

È compito degli amministratori decidere le più opportune forme di impiego del patrimonio, siano esse finanziarie che immobiliari, eccedente le risorse necessarie al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 3

Secondo la volontà del Testatore scopo della Fondazione è il conferimento di borse di studio e perfezionamento a giovani laureati in matematica nonché il perseguimento di finalità di utilità sociale nei settori dell'istruzione, della ricerca e della cultura.

Le predette finalità vengono perseguite dalla Fondazione anche mediante la promozione, organizzazione e gestione di iniziative ed attività didattiche, formative e di ricerca nel campo della matematica, anche in stretta cooperazione e collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, direttamente ovvero con terzi, ivi compresa la richiesta e la raccolta di fondi privati e pubblici, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle sue finalità.

ART. 4

La Fondazione ha sede in Pisa presso la Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri n. 7.

ART. 5

Organo della Fondazione è il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dei seguenti membri:

- Direttore della Scuola Normale Superiore o chi ne fa le veci, con funzione di Presidente;
- Preside della Classe di Scienze, o suo delegato, della Scuola Normale Superiore;
- un professore ordinario di materie matematiche presso la medesima Scuola, designato dal Consiglio Direttivo;
- un membro cooptato dalla Fondazione fra le alte personalità della scienza e della cultura;
- un laureato in giurisprudenza con notevole esperienza amministrativa, con funzione di segretario.

Nella prima formazione del Consiglio di Amministrazione i nominativi degli ultimi due membri predetti saranno forniti dal Consiglio direttivo della Scuola Normale Superiore.

Il Presidente ha facoltà di delegare le proprie funzioni ad un professore ordinario della

medesima Scuola.

Ogni quattro anni si procede alla nomina dei membri non di diritto.

ART. 6

Entro i sei mesi dalla data del Decreto di riconoscimento della personalità giuridica, il Consiglio di Amministrazione emana il Regolamento interno, in cui tra l'altro, sono determinati il numero, la durata e la periodicità delle borse di studio e perfezionamento, in base alla rendita del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; nomina e licenzia l'eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento economico; delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione, che interessano la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, comunque, a deliberare su quanto necessario ed utile all'efficienza della Fondazione e allo sviluppo della stessa.

ART. 7

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione anche in giudizio; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, informandone il Consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iscritto dal Presidente ogni qualvolta che questi ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno semestralmente.

È inoltre convocato qualora almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta.

ART. 9

La seduta del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di votazione palese a parità di voti prevale quello del Presidente. Le modifiche di statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10

L'esercizio finanziario ha la durata dell'anno solare.

ART. 11

Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, contributi e lasciti che perverranno alla Fondazione a tale scopo.

ART. 12

Qualora il patrimonio divenisse insufficiente per il conseguimento dello scopo oppure quest'ultimo divenisse inattuabile, il patrimonio passerà alla Scuola Normale Superiore affinché, secondo il proprio statuto, lo destini a scopi analoghi a quelli della Fondazione.

*** **